



Consiglio Superiore della Magistratura
*Ufficio Referenti per la formazione
decentrata dei magistrati nel distretto di
Corte di Appello di Catanzaro*

LE ULTIME NOVITA' IN TEMA DI ANATOCISMO BANCARIO

Catanzaro, 18 luglio 2011

RELAZIONE

Dr. CESARE TRAPUZZANO
Giudice del Tribunale di Roma

Le ultime novità in tema di anatocismo bancario

La ricostruzione che segue si prefigge di individuare gli ultimi passi che segnano il percorso del complesso tema dell'anatocismo bancario dopo le radicali innovazioni che hanno connotato il periodo che va dall'anno 1999, data di mutamento dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, sino all'anno 2004, con la nota sentenza di Cass. S.U. 4.11.2004, n. 21095. Ebbene, negli ultimi tempi, ulteriori fermenti hanno inciso sull'assetto della materia: per un verso, la pronuncia di Cass. S.U. 2.12.2010, n. 24418; per altro verso, l'art. 2, comma 61, del decreto milleproroghe di cui al d.l. 29.12.2010, n. 225, convertito con modificazioni in legge 26.02.2011, n. 10. Occorre esaminare nel dettaglio la natura di detti interventi e, all'esito, tracciare un quadro stabile della regolamentazione dell'istituto, allo scopo di indirizzare gli operatori verso un'interpretazione che sia soprattutto fedele ai valori della Carta fondamentale. Non si può sottacere che, in ordine all'ampio dibattito che si è aperto all'indomani delle novità annunciate, la parola fine spetterà ancora una volta alla Consulta, chiamata a giudicare sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto alla norma prima indicata.

di

Cesare Trapuzzano

magistrato

Sommario: 1. Individuazione dell'arco temporale in cui la composizione trimestrale degli interessi passivi deve considerarsi illegittima. 2. L'intervento della Cassazione a Sezioni Unite 2.12.2010, n. 24418. 3. L'art. 2, comma 61, del decreto milleproroghe. 4. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate. 5. La composizione delle regole sull'onere della prova e sui limiti temporali di conservazione dei documenti contabili. 6. Conclusioni.

- 1. Individuazione dell'arco temporale in cui la composizione trimestrale degli interessi passivi deve considerarsi illegittima.**

In base alle acquisizioni raggiunte in forza dei precedenti interventi della Corte di legittimità, il divieto di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in quanto meramente esplicativa di un uso negoziale, è operativo in linea di principio sin dalla genesi del rapporto di conto corrente di corrispondenza, quantomeno fino alla data di efficacia della delibera C.i.c.r. 9.02.2000. Il mutamento di indirizzo a cura della Cassazione, avvenuto a decorrere dall'anno 1999, non ha valenza normativa e dunque esso ha efficacia retroattiva (cfr. Cass. S.U. 4.11.2004, n. 21095).

Dalla data di efficacia della riferita delibera (*rectius* dall'1.07.2000), la capitalizzazione trimestrale trova un avallo normativo. L'art. 25, secondo comma, del d.lgs. 4.08.1999, n. 342, che ha modificato l'art. 120 del t.u.b., costituisce norma speciale, derogatoria della previsione generale di cui all'art. 1283 c.c.. In forza di tale norma, dichiarata costituzionalmente legittima (cfr. Corte cost. 12.10.2007, n. 341), il Governo era legittimato ad esercitare funzioni regolatorie in materia di anatocismo bancario appunto perché il legislatore delegato poteva introdurre nell'ordinamento la previsione della composizione degli interessi in deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c., nel rispetto del principio della parità di trattamento. Pertanto, l'intervento del legislatore delegato deve ritenersi rientrare nel perimetro normativo tracciato dal legislatore delegante, il quale aveva posto tra i principi e criteri direttivi del decreto delegato la necessità che il t.u.b. fosse adeguato al quadro conseguente al recepimento della normativa comunitaria (direttiva 89/646/CEE del 15.12.1989).

D'altronde, l'equiparazione della periodicità nel conteggio della composizione degli interessi costituisce oggetto di un'espressa comunicazione inviata al cliente, in assolvimento degli oneri di trasparenza dettati dalla delibera C.i.c.r. 4.03.2003.

Anche per i contratti stipulati prima della data dell'1.07.2000, la ricostruzione del rapporto dovrà avvenire limitatamente a tale data (*rectius* fino al 30.06.2000). Per il periodo successivo, non occorre effettuare alcuno scomputo.

In questo ambito, l'anatocismo bancario su ritmo trimestrale degli interessi debitori ha immediatamente fonte normativa e, dunque, deve reputarsi legittimo ai sensi dell'art. 1283 c.c.. Sicché, accanto all'anatocismo consuetudinario, giudiziale e convenzionale si pone anche la figura dell'anatocismo normativo: fonte specifica della composizione trimestrale degli interessi passivi in materia bancaria è rappresentata da una norma *ad hoc*.

Ma anche in questa materia una parte della giurisprudenza di merito ha espresso un diverso avviso. Resta pacifico che la composizione trimestrale degli interessi passivi è perfettamente legittima, a condizioni di parità con il ritmo di capitalizzazione degli interessi attivi, per i contratti conclusi successivamente all'1.07.2000, in forza delle specifiche previsioni negoziali sottoscritte dal correntista che stabiliscono tale andamento omogeneo degli accessori. Viceversa, per i contratti stipulati in periodo anteriore, la valenza normativa della composizione trimestrale non deriverebbe in via automatica dalla comunicazione delle nuove condizioni a cura della banca ma esigerebbe la specifica accettazione di dette condizioni a cura del correntista. Qualora detta accettazione non ricorra, la perpetuazione dell'anatocismo trimestrale degli interessi passivi rimarrebbe indebita, nonostante anche gli interessi creditorî vengano capitalizzati sulla medesima base trimestrale. La ricostruzione non convince e ciò perché la comunicazione della banca sulle nuove condizioni praticate costituisce mera attuazione di una delibera C.i.c.r., adottata in forza di puntuale prescrizione legislativa. Il suo contenuto si impone al correntista, a decorrere dalla data di efficacia indicata, anche senza l'adesione del correntista. La natura normativa di tale forma di anatocismo opera per i consociati in via autoritativa. D'altronde, la comunicazione della banca non ha lo scopo di rendere conoscibile al correntista il contenuto della delibera e della relativa legge, in ragione della quale la delibera è stata adottata. Piuttosto, la comunicazione vale a rendere il correntista edotto sulla concreta esistenza delle condizioni affinché nello specifico conto corrente che lo interessa operi legittimamente una certa cadenza di composizione degli interessi passivi, in conformità al ritmo prescelto per la composizione degli interessi attivi. In

altri termini, la banca comunica al cliente che da quel momento potrà operare la capitalizzazione trimestrale o semestrale o annuale degli interessi debitori poiché anche il ritmo di composizione degli interessi creditori è ancorato al medesimo arco temporale di riferimento.

Aderendo a tale ultimo orientamento, è facile intuire che le controversie giudiziarie per indebita applicazione dell'anatocismo trimestrale bancario sono destinate presto a esaurirsi: infatti, la questione allo stato assume pregio per la sola frazione dei rapporti che hanno avuto corso in data antecedente al 30.06.2000 e fino a tale ultima data.

Né può essere condivisa l'opinione secondo cui l'intervento della Consulta (cfr. Corte cost. 17.10.2000, n. 425), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, terzo comma, del d.lgs. 4.08.1999, n. 342, nella parte in cui prevedeva che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera C.i.c.r., fossero valide ed efficaci fino a tale data, avrebbe travolto anche la restante parte della norma, in forza della quale, dopo la delibera C.i.c.r., dette clausole debbono essere adeguate al relativo disposto, che stabilirà modalità e tempi di adeguamento. Sicché, anche la composizione trimestrale successiva all'efficacia della delibera, benché a parità di trattamento della composizione degli interessi attivi, continuerebbe ad essere illegittima. Questa impostazione tradisce espressamente lo spirito del secondo comma dell'art. 25 citato, che ha aggiunto il secondo comma dell'art. 120 del t.u.b., introducendo il principio dell'ammissibilità dell'anatocismo bancario, purché sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, per l'epoca successiva alla data di entrata in vigore della delibera C.i.c.r.. Detta disposizione non è stata interessata dalla pronuncia della Consulta. Né la seconda parte del citato terzo comma dell'art. 25 è stata intaccata dalla sentenza evocata, poiché resta fermo che per il periodo successivo le clausole anatocistiche debbono essere adeguate alla delibera C.i.c.r., che stabilirà modalità e tempi di adeguamento. Solo in difetto di adeguamento, le clausole

divengono inefficaci e la relativa inefficacia può essere fatta valere esclusivamente dal cliente. Si sottolinea, in ultimo, che l'intervento dirimente della Corte costituzionale era esclusivamente diretto a sanzionare la norma di salvezza dell'anatocismo bancario trimestrale degli interessi passivi praticato in epoca anteriore all'adozione della delibera C.i.c.r. e dunque la sua valenza non può essere richiamata a sproposito per sostenere che anche la norma dedicata all'introduzione di un sistema di parità di trattamento nella composizione degli interessi debitori e creditori sia stata inficiata.

2. L'intervento della Cassazione a Sezioni Unite 2.12.2010, n. 24418.

Occorre a questo punto interrogarsi sui limiti temporali all'esercizio delle azioni volte ad ottenere lo scomputo delle voci illegittimamente addebitate per il titolo menzionato.

Quando il saldo sia rimasto costantemente a debito, senza alcun versamento a cura del correntista, sarà la banca a richiedere il pagamento del dovuto, all'esito della revoca del rapporto. A fronte di detta richiesta, il correntista potrà fare istanza di accertamento della reale entità della posizione debitoria, in conseguenza della nullità della clausola che prevede la composizione trimestrale degli interessi passivi, concretamente applicata dalla banca. Tale richiesta di accertamento dell'entità del saldo, per effetto della nullità evocata, è per definizione imprescrittibile.

Quando invece il correntista nel corso del rapporto abbia effettuato delle rimesse per ripianare la posizione debitoria del conto, la sua pretesa di non essere tenuto a corrispondere le somme imputate alla capitalizzazione integra una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo *ex art. 2033 c.c.*. Essa si prescrive nel termine ordinario decennale *ex art. 2946 c.c.*. Tuttavia, si pone la questione di individuare la decorrenza di tale termine ordinario.

All'uopo, assume pregio la distinzione, indipendentemente dall'apertura ovvero dalla chiusura del conto, tra rapporti scoperti e rapporti passivi, in collegamento con

le rimesse effettuate dal correntista. Se, all'esito dei pagamenti effettuati dal correntista nel corso del rapporto ovvero alla sua chiusura, sia stata sanata la scopertura del conto, la prescrizione eventualmente eccepita decorre dai singoli pagamenti. Se invece le rimesse abbiano avuto lo scopo di ripristinare la provvista, la prescrizione decorre dalla revoca del rapporto di durata.

Segnatamente, quando, nel corso del rapporto ovvero per effetto della sua chiusura, il correntista abbia effettuato i relativi pagamenti per colmare l'extra-fido del conto scoperto con affidamento (*rectius* per riportare il conto nei limiti del fido concesso) ovvero per sanare la situazione debitoria del conto senza affidamento in passivo, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo dovrà essere esercitata entro il termine di dieci anni dai singoli pagamenti avvenuti, a pena di prescrizione (cfr. Trib. Genova 4.01.2008, *cit.*).

Non si applica l'art. 2034 c.c., a differenza della ripetizione degli interessi ultralegali (obbligazione naturale). Pertanto, la ripetizione delle somme indebitamente versate e pretese a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sarà sempre esigibile quando non sia maturata la prescrizione ovvero essa non sia eccepita.

Quanto all'eccezione di prescrizione, affinché detta causa estintiva possa operare è necessario: a. che essa sia opposta dal creditore *ex art.* 2938 c.c.; b. che siano prospettate le specifiche rimesse delle quali si eccepisce la prescrizione rispetto all'unitario rapporto di conto corrente (cfr. Cass. 13.07.2009, n. 16326). La proposizione di una generica eccezione di prescrizione non esplica alcuna efficacia. Invece, il giudice può qualificare, in base alla legge, il termine (decennale anziché quinquennale) della prescrizione specificamente eccepita.

Quando, invece, il rapporto sia rimasto costantemente in passivo nei limiti del fido concesso, nonostante i versamenti periodici effettuati, la prescrizione dell'azione di ripetizione inizierà a decorrere dalla revoca del rapporto, il che permette la ricostruzione dell'andamento del conto sin dalla costituzione, in guisa dell'unitarietà

del rapporto di durata. E ciò perché le rimesse non hanno determinato uno spostamento patrimoniale ma hanno più semplicemente ripristinato la provvista.

Il diverso trattamento che precede evoca la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista in materia di revocatoria fallimentare: le prime hanno una vera e propria funzione di pagamento, in quanto si traducono in uno spostamento patrimoniale che ha l'effetto di ridurre o eliminare lo sconfinamento oltre il fido concesso ovvero di portare in attivo un conto corrente in rosso senza affidamento; le seconde, di contro, mirano a ridurre l'entità del passivo entro i limiti del fido concesso ovvero a rimpinguare l'attivo di un conto senza fido e quindi la loro registrazione ha una mera portata contabile. Tale concetto è stato definitivamente sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 2.12.2010, n. 24418), la quale ha sostenuto che per le sole rimesse solutorie la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebitato comincia a decorrere dalla data della rimessa, in base al riferimento al saldo disponibile (né contabile né di valuta), mentre per le rimesse ripristinatorie la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del conto. Infatti, le sole rimesse solutorie costituiscono una forma di pagamento. Viceversa, a fronte delle rimesse ripristinatorie, la prescrizione della domanda di ripetizione comincia a decorrere dalla chiusura contabile del conto, poiché i versamenti effettuati hanno inciso sul solo andamento fisiologico di un rapporto unitario, caratterizzato dalla reciprocità delle rimesse.

La pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite già citata 2.12.2010, n. 24418, enuncia un ulteriore significativo principio. Ponendo fine ai dubbi che si erano sviluppati nella giurisprudenza di merito in ordine all'operatività di meccanismi di composizione degli interessi debitori sostitutivi della capitalizzazione trimestrale, la Corte di legittimità ha optato per la tesi dell'applicazione dei soli interessi semplici, escludendo che la previsione contrattuale sulla composizione annuale si estenda agli interessi debitori e che il meccanismo di capitalizzazione alla scadenza dell'anno solare costituisca un uso normativo. E tanto perché la clausola dei formulari predisposti dalla banca sulla composizione annuale degli interessi (*ex art. 7*) non può

estendesi agli interessi debitori. L'assetto determinatosi all'indomani della recente pronuncia citata impone dunque di ricostruire il rapporto scomputando l'indebita applicazione degli interessi debitori capitalizzati su base trimestrale ed applicando i soli interessi semplici, senza alcuna composizione.

3. L'art. 2, comma 61, del decreto milleproroghe.

Sull'impianto avallato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite si è insinuato in termini di contrapposizione l'ennesimo intervento tampone e non sistematico del legislatore. Con il decreto milleproroghe di cui al d.l. 29.12.2010, n. 225, convertito con modificazioni in legge 26.02.2011, n. 10, si è introdotta una norma, asseritamente interpretativa, che chiaramente mira ad annullare gli effetti dell'interpretazione della Cassazione innanzi esposta. Precisamente, il comma 61 dell'art. 2 così recita: "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". La disposizione elude il percorso argomentativo di Cass. S.U. n. 24418/2010 e, in particolare, nella prima parte viene travolta la discriminazione tra rimesse solutorie e ripristinatorie mentre nella seconda parte si va oltre la pronuncia nomofilattica, sostenendosi categoricamente che le somme versate prima dell'entrata in vigore della legge non possono comunque essere oggetto di restituzione. Il contenuto della norma, di non facile lettura, è palesemente innovativo, non già interpretativo, come lo stesso legislatore sostiene. Nonostante l'auto-qualificazione della disposizione, essa innova l'assetto normativo, come pacificamente interpretato dalla giurisprudenza prima di detto intervento. E ciò perché il contenuto precettivo della disposizione non è affatto mirato alla soluzione di un passo obiettivamente equivoco – e comunque oggetto di divergenti interpretazioni – di altra previsione normativa. Piuttosto, è diretto a scalfire gli effetti di

un'interpretazione alquanto consolidata. Pertanto, l'introduzione del 61° comma dell'art. 2 del decreto milleproroghe non è affatto orientata da una prospettiva ermeneutica.

Le chiavi di lettura della norma possono essere sostanzialmente duplici: da un lato, la norma può essere intesa in guisa del contesto storico, normativo e giurisprudenziale, che la precede; dall'altro, può essere interpretata in modo avulso dal quadro storico di riferimento, in una dimensione prettamente letterale del disposto.

Soluzione 1. Aderendo al primo metodo di lettura, nonostante l'improprietà tecnica delle parole adoperate, la *ratio* della norma dovrebbe essere improntata essenzialmente al raggiungimento di un fine demolitorio della precedente pronuncia di Cass. n. 24418/2010. Dunque, è come se la norma volesse sostenere che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebite rimesse, effettuate a fronte dell'annotazione di partite contabili non dovute, decorre comunque dalla data dell'annotazione della rimessa. Per un verso, l'oggetto implicito delle annotazioni dovrebbero essere le rimesse e, per altro verso, l'oggetto implicito dei diritti nascenti dall'annotazione in conto dei versamenti dovrebbe essere la ripetizione di detti versamenti. In questo senso, perderebbe ogni senso la discriminazione tra versamenti solutori e ripristinatori poiché in ogni caso il *dies a quo* della prescrizione risalirebbe alla data dell'annotazione del versamento. E ciò indipendentemente dalle causali che rendono indebita la specifica rimessa di cui si chiede la restituzione. In questa ottica, l'*incipit* della seconda parte della disposizione "In ogni caso non si fa luogo alla restituzione" non aprirebbe il campo ad un'ipotesi nuova ma costituirebbe esplicitazione dell'implicito riferimento della prima parte della disposizione ad un diritto di ripetizione nascente dall'esecuzione di un versamento non dovuto. Resta ad ogni modo del tutto ingiustificata la previsione della preclusione assoluta di ogni azione di ripetizione per i versamenti indebiti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge: sicché la ripetizione nell'ambito decennale di prescrizione ordinaria opererebbe per le sole rimesse indebite eseguite successivamente all'entrata in vigore

della legge. Almeno in tale punto la norma introduce una vera e propria clausola di salvezza, del tutto irragionevole.

Occorre ora esaminare gli effetti di un'interpretazione che muova essenzialmente dal dato letterale della disposizione. La lettera della legge, fuori da ogni collegamento con l'evoluzione storica dell'istituto, si presta ad essere ricondotta a due diverse dimensioni precettive.

Soluzione 2 a. In base alla prima dimensione, qualificabile come estensiva, può sostenersi quanto segue. Dal confronto tra le due parti della norma, sembra potersi dedurre che il riferimento al termine “annotazione” escluda qualsiasi aggancio, almeno in chiave di automatismo, con i versamenti. Delle rimesse sembra occuparsi la seconda parte della previsione, quando regola i limiti cronologici di esercizio delle azioni di restituzione. Del resto, l'annotazione in sé, quale sinonimo di registrazione contabile, prescinde dall'effettuazione di alcuna rimessa. Sicché, il legislatore pare voler intendere che la prescrizione dei diritti nascenti dalla mera annotazione contabile di una voce a debito (o a credito) del correntista, quand'anche derivante dall'applicazione di una clausola nulla, comincia a decorrere, quale primo momento utile in cui il diritto può essere esercitato e quindi può essere fatto valere, dall'annotazione dell'operazione, non già dal momento successivo della revoca del rapporto ovvero senza limiti di tempo e ciò nonostante l'unitarietà del conto corrente di corrispondenza. A conferma di tale ricostruzione, si evidenzia che rispetto alla mera annotazione non ha senso distinguere tra conti passivi o scoperti. Pertanto, alla luce del dato normativo, la registrazione a debito di un importo riconducibile alla composizione trimestrale degli interessi passivi può essere contestata entro il termine di dieci anni dall'annotazione. Se ciò non avvenga, il diritto ad ottenere l'accertamento della non dovutezza di una determinata partita, quale mero riflesso della nullità della clausola in forza della quale detta partita è stata annotata, si prescrive, all'esito dell'eccezione della banca. Questa lettura dà adito a più critiche. In primo luogo, l'annotazione costituisce un'operazione contabile meramente interna all'istituto bancario, sebbene successivamente essa sia resa nota al correntista

attraverso la comunicazione degli estratti - conto. In secondo luogo, aderendo alla tesi anzidetta, si addiverrebbe ad una conclusione inaccettabile per l'ordinamento: l'accertamento della non tenutezza di una singola voce imputata a debito del correntista, per effetto della nullità della clausola contrattuale che prevede l'applicazione di quella voce, è per definizione imprescrittibile. Sostenere la prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione, a decorrere dall'annotazione stessa, è come voler dire che l'azione di nullità si prescrive nel termine decennale e ciò in spregio alla previsione generale dell'art. 1422 c.c.. D'altro canto, questa impostazione darebbe luogo anche a conseguenze pregiudizievoli per le banche: se, dal lato dei correntisti, le voci a debito dipendenti dall'applicazione di clausole nulle sarebbero incontestabili, pur in difetto di alcun versamento, decorsi dieci anni dalla loro annotazione, in ragione della proposizione dell'eccezione di prescrizione a cura delle banche, dal lato delle banche, non sarebbe più esigibile il pagamento di tali partite a debito qualora, entro dieci anni dalla loro annotazione, i correntisti non abbiano provveduto ad effettuare le corrispondenti rimesse ripianatorie né le banche le abbiano domandate, a pena di prescrizione. L'adesione a una simile conclusione snaturerebbe la causa del rapporto unitario di conto corrente di corrispondenza. L'accertamento della legittimità delle partite registrate nell'ambito di un rapporto unitario di durata non può essere soggetto ad alcun vincolo temporale, neanche dopo la chiusura del rapporto. Come a suo tempo puntualizzato da Cass. S.U. n. 21095/2004, quando nessuna somma sia stata versata dal correntista e la banca agisca per il pagamento del saldo passivo, la contestazione della non dovutezza di alcune voci, perché mera esplicazione di clausole nulle, non genera alcuna ripetizione, appunto perché nessuna rimessa è stata effettuata, e dunque detto accertamento per definizione non è suscettibile di cadere in prescrizione. Come innanzi evidenziato, sostenere che il correntista abbia l'onere durante il rapporto di contestare gli addebiti entro dieci anni dall'annotazione è come voler dire che la banca debba agire per il pagamento delle partite a debito entro il medesimo termine, a pena di prescrizione, nonostante la persistenza del rapporto di durata. Il che conduce ad una visione

atomistica del rapporto di conto corrente, che sarebbe così costituito da plurime situazioni obbligatorie tra loro separate di credito-debito, in contrapposizione con la sua effettiva natura unitaria. In aggiunta, la mera appostazione contabile, che non costituisce pagamento, non può giustificare alcuna imputazione dell'addebito al capitale ovvero agli interessi o alle spese, ai sensi dell'art. 1194 c.c.. Peraltro, per prassi la banca creditrice procede in modo unitario ad incrementare il saldo debitore in applicazione delle voci addebitate, senza alcuna specifica imputazione al capitale ovvero agli interessi. Si ribadisce nondimeno che in mancanza di rimesse, che non sono in sé evocate dal richiamo all'annotazione, interrogarsi sull'imputazione è un esercizio meramente teorico.

Il ragionamento non finisce qui. La seconda parte della disposizione non sarebbe meramente esplicativa della prima parte ma si riferirebbe ad un'ipotesi diversa, quella in cui all'annotazione delle partite sia seguito il relativo versamento. La locuzione di esordio "In ogni caso" dovrebbe essere quindi intesa in senso avversativo. In questa evenienza (*rectius* quando si sia fatto luogo a versamenti), non si avrebbe alcuna prescrizione dell'azione di ripetizione ma la ripetizione sarebbe a monte preclusa, qualora i versamenti siano stati perfezionati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge. Così, per il correntista che non ha effettuato rimesse, a fronte dell'addebito di voci non dovute, l'eliminazione di tali voci non può più avvenire decorsi dieci anni da ogni registrazione. Il correntista che ha effettuato le rimesse, a fronte di dette partite non dovute, non può più esigerne la restituzione se il versamento è avvenuto in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge. Nei termini anzidetti, l'applicazione rigorosa della previsione condurrebbe alle seguenti conclusioni, francamente inaccettabili: a. qualsiasi nullità del contratto di conto corrente che abbia implicato la registrazione di voci non dovute non potrebbe essere fatta valere qualora siano decorsi oltre dieci anni dall'annotazione dell'operazione illegittima e addirittura, se - in esecuzione di detta operazione - siano state versate delle somme di denaro, la loro ripetizione è preclusa in via assoluta; b. se il dibattuto problema della nullità della clausola di composizione trimestrale degli

interessi debitori si è sopito per i contratti o per i rapporti relativi al periodo successivo all'1.07.2000, in ragione dell'efficacia della circolare C.i.c.r. 9.02.2000, la norma così introdotta apre il campo a nuove obiezioni: la limitazione del pieno esercizio delle azioni di invalidità, quando la ragione di nullità dipenda da qualsiasi altra causa (interessi ultra-legali uso piazza e comunque il cui tasso non sia determinato o determinabile, diritti di commissione non convenuti, spese non previste, etc.), secondo i principi generali; c. il tenore della norma lascia intendere che i limiti temporali introdotti operino anche a svantaggio della banca, che non potrà pretendere l'eliminazione di un'indebita registrazione a credito effettuata in favore del correntista, una volta decorso il decennio dall'appostazione, ovvero non potrà richiedere *tout court* la restituzione di un versamento effettuato nelle mani del correntista e non dovuto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

L'*excursus* che precede consente di formulare la seguente interpretazione di una norma in tesi interpretativa: le contestazioni delle voci imputate a conto non possono che avvenire nei limiti del decennio dall'annotazione, sia che la contestazione si traduca in una mera azione di accertamento negativo di un addebito registrato sia che si consacrino in un'azione di condanna alla ripetizione dell'indebito versamento effettuato ed annotato; ad ogni modo, le rimesse non dovute effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione non sono ripetibili; ciò implica che le rimesse non dovute poste in essere successivamente all'entrata in vigore della legge sono ripetibili nei limiti del termine decennale di prescrizione, decorrente dall'annotazione delle singole rimesse. Questa lettura porta con sé un'ulteriore aberrante conseguenza, che incide sul merito delle pretese azionate in via giudiziaria: quando alla registrazione di una partita indebita abbia fatto seguito la corrispondente rimessa, volta a coprire detta imputazione, l'azione di ripetizione della rimessa non dovuta, proposta nel termine di dieci anni dalla registrazione della rimessa, potrebbe essere disattesa nel merito quando la voce che detto versamento era destinato a coprire sia stata annotata da oltre un decennio.

Soluzione 2 b. Vi è una ulteriore dimensione interpretativa della lettera della norma, per così dire riduttiva. Quando la voce a debito (o a credito) sia inserita per errore di scritturazione o di calcolo, per omissioni o duplicazioni, senza che essa costituisca il precipitato dell'applicazione di una clausola nulla, il termine per impugnare o contestare dette annotazioni sarebbe prescrizione ed evidentemente dovrebbe essere quello ordinario decennale. Si tratterebbe di una previsione integrativa dell'art. 1832, secondo comma, c.c., come richiamato dall'art. 1857 c.c., che va oltre i ristretti limiti in esso regolati, sia sul piano oggettivo delle causali delle erronee annotazioni, sia sul piano subiettivo della legittimazione a contestarle (a cura delle banche o dei correntisti). Una parte della giurisprudenza di merito (App. Ancona 3.03.2011; Trib. Taranto 3.03.2011, n. 445; Trib. Palmi 4.03.2011), nel tentativo di arginare la portata di una norma dalle conseguenze obiettivamente devastanti, ha cercato di darle un senso organico, interpretandola nei termini anzidetti: essa sanerebbe un vuoto dell'ordinamento, che non ha previsto i limiti di impugnazione delle annotazioni in conto, se non per le causali isolate di cui all'art. 1832, secondo comma, c.c.. Ne discende che negli altri casi, che prescindono ovviamente dall'integrazione di un'ipotesi di nullità, il conto non è più impugnabile quando l'annotazione della voce non dovuta risalga ad oltre un decennio. E ciò anche quando le causali di cui all'art. 1832, secondo comma, c.c. operino a scapito della banca. Sarebbe stata così introdotta una norma generale che sancisce il divieto, sia per il correntista che per la banca, di contestare le registrazioni in conto, quando dall'annotazione siano decorsi più di dieci anni. Il che non impedirebbe comunque di far valere in ogni tempo la nullità e di pretendere la decurtazione delle partite a debito che costituiscono la mera conseguenza dell'applicazione della clausola nulla. In definitiva, la norma si limiterebbe a sancire una preclusione all'opposizione avverso le voci inserite nel conto, anche oltre il termine di approvazione *ex art.* 1832, primo comma, c.c., attraverso la previsione di una scadenza generale, il che comunque non escluderebbe l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto o alle clausole da cui il credito - debito deriva, con la conseguenza che, se l'atto - o la clausola - siano

dichiarati nulli, annullabili, rescissi o risolti, la relativa partita potrà in ogni caso essere eliminata dal conto. Lo sforzo interpretativo, seppure encomiabile, non può essere condiviso, in quanto non compatibile con le regole del sistema. Infatti, alla lettura innanzi data si possono opporre le seguenti obiezioni. Non ha senso parlare di prescrizione, men che meno decennale: in questi casi, l'art. 1832, secondo comma, c.c. stabilisce espressamente che la relativa impugnazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata. Peraltro, il *dies a quo* sarebbe rappresentato dall'annotazione erronea della partita, momento ancora interno alla sfera giuridica degli istituti bancari, prima che tale annotazione sia resa nota al correntista attraverso la comunicazione dell'estratto – conto in cui è contenuta. Qualora il legislatore avesse veramente inteso riferirsi all'approvazione definitiva delle annotazioni in conto, in difetto di una tempestiva contestazione o impugnazione, escludendo l'addebito di voci riconducibili a vizi di validità del contratto e non alludendo all'azione di ripetizione, che per definizione postula un pagamento, non avrebbe chiamato in causa l'istituto della prescrizione bensì quello della decadenza. Parlare di prescrizione del diritto nascente dall'annotazione, quale preclusione della facoltà di contestazione di un addebito registrato, non ha una logica. Le impugnazioni od opposizioni devono essere esercitate a pena di decadenza, non di prescrizione, specie quando ad esse non siano sottese azioni di nullità né sia connesso alcun profilo di ripetizione di somme indebitamente corrisposte. Non ha senso far soggiacere l'impugnazione dei conti per ragioni diverse dall'invalidità dell'atto costitutivo o dall'inefficacia del rapporto al limite di prescrizione ordinario decennale. Si rammenta, sul punto, che la prescrizione è una causa di estinzione del diritto per effetto del suo mancato esercizio nel tempo stabilito dalla legge *ex art.* 2934, primo comma, c.c. mentre la decadenza non estingue il diritto ma i singoli atti attraverso cui il diritto si manifesta. Pertanto, la decadenza ha un rilievo strumentale e non finalistico: essa concerne i modi con cui il diritto si esplica. E' vero che anche tali manifestazioni sono espressione dell'esercizio

di diritti ma essi hanno una valenza meramente strumentale. Sicché i tempi di maturazione della decadenza sono tendenzialmente più ristretti. D'altronde, sul piano effettuale, la decadenza non soggiace né all'interruzione né alla sospensione *ex art.* 2964 c.c..

Ancora più inaccettabile è la conclusione cui perviene la seconda parte della norma. Si osserva preliminarmente che lo stesso Governo si è impegnato a chiarire la portata della norma sulle restituzioni in apposita circolare, il che avvalorava quantomeno la tesi circa l'oscurità del testo normativo. Stando alla lettera, bisogna comunque interrogarsi sul suo significato. Quando siano effettuate delle rimesse, in base ad addebiti di voci non dovute, poiché riconducibili a clausole nulle ovvero erroneamente registrate, "in ogni caso" è preclusa la ripetizione, indipendentemente dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, e - si badi bene - per il solo fatto che il versamento sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. La norma prescinde, sia dalla natura della rimessa, sia dalla causale, sia dal decorso del tempo tra versamento e istanza di restituzione. Letta in altri termini è come se la norma dicesse: le somme versate per voci non dovute non sono ripetibili, qualora le rimesse risalgano a data precedente all'entrata in vigore della legge di conversione, qualsiasi sia il titolo che ha dato luogo a quella rimessa. Quand'anche il versamento sia stato fatto il giorno prima, la somma non può essere ripetuta. In questa parte, la norma opera un'ulteriore sanatoria a vantaggio delle banche, esonerate dall'obbligo di restituzione, senza alcuna plausibile giustificazione sistematica.

4. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

E' palese che le norme pongano più problemi di compatibilità con i principi della Costituzione. Ed invero, già è stata sollevata questione di legittimità costituzionale sotto più profili da Trib. Benevento 10.03.2011 e da Trib. Brindisi, sezione distaccata

di Ostuni, 10.03.2011, alle quali si fa in questa sede richiamo, per violazione degli artt. 3, 24, 41, 47, 101, 102, 104, 111, 117, primo comma, Cost..

Si esaminano nell'ordine i profili di censura prospettati dalle ordinanze che hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale.

La stessa manifestazione di volontà del legislatore, diretta ad attribuire alla disposizione natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 2935 codice civile, non può non lasciare perplessi. E' palese l'intento e la finalità di consentire l'applicazione retroattiva della norma anche ai giudizi pendenti, alla stregua di ogni vera ed autentica legge di interpretazione autentica, con una palese forzatura. In proposito, si obietta che le norme interpretative, che il legislatore può adottare quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso rinvenibili dal testo originario di una norma, non possono violare i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento. Tra questi principi spiccano il rispetto del principio generale di ragionevolezza, il principio del divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, il principio della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti per l'effetto nomofilattico delle pronunce della Corte di Cassazione, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto e la non invasione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Nel caso dell'impugnata norma tali limiti risultano platealmente superati per i motivi che seguono.

1) Non vi era alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, atteso che sul punto vi era costante ed uniforme giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, l'ultima delle quali a Sezioni Unite n. 24418/2010. Detta ultima pronuncia aveva ribadito quanto sostenuto da anni, cioè che "se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la

corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”. Con riferimento a tale recente decisione, giova precisare che la Suprema Corte si è pronunciata a Sezioni Unite non per difformità di orientamenti tra diverse sezioni della stessa, ma unicamente “per la particolare importanza delle questioni sollevate”.

2) Da decenni gli esperti di diritto bancario e la stessa giurisprudenza hanno chiarito come sia corretto distinguere gli atti giuridici da cui sorgono diritti di credito dalle semplici operazioni contabili di accredito ed addebitamento, le quali si effettuano secondo la tecnica delle scritture e delle registrazioni, per cui l’operazione contabile di accredito o di addebito non corrisponde alla costituzione di crediti o di debiti, ma è semplicemente un modo di rappresentare le modificazioni oggettive e quantitative che subisce un unico rapporto obbligatorio nel corso del suo svolgimento. Ne consegue che durante il corso del rapporto non si attribuisce a nessuno dei due contraenti la veste di debitore o di creditore ma si lascia ciascuna delle parti, fino a completa estinzione del rapporto, nella sua rispettiva posizione originaria. Per tali motivi sia la dottrina che la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi: infatti, la serie di versamenti, prelievi ed accreditamenti determina solo variazioni quantitative dell’unico originario rapporto. Per cui solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra loro e se ne determina l’esigibilità. Ne deriva l’irragionevolezza della norma impugnata in quanto, sotto forma malcelata di interpretazione, di fatto essa innova e si scontra non solo con la disciplina normativa e la natura giuridica propria delle operazioni bancarie in conto corrente di cui agli artt. 1852-1857 c.c. ma anche con il

principio generale affermato dall'art. 2935 c.c. in tema di decorrenza della prescrizione.

3) Le norme sulla prescrizione, pur avendo natura sostanziale, producono i loro effetti sul piano processuale, atteso che - invocando l'effetto estintivo delle stesse - è possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria. Ne consegue che, ove l'impugnata norma si applicasse anche per il passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non solo una violazione del principio di uguaglianza e un'ingiustificata disparità di trattamento, ma anche una frustrazione dell'articolo 24 della Costituzione, oltre che un'invasione ingiustificata delle prerogative proprie della magistratura ordinaria, con violazione dell'art. 102 della Costituzione. In particolare, è evidente la menomazione dei poteri di reazione processuale dei clienti del sistema bancario, con assicurazione di un ingiustificato privilegio per le banche attraverso l'introduzione di un'inammissibile disparità di trattamento tra due categorie di soggetti. La norma viola anche l'art. 111 Cost., che costituzionalizza il principio del giusto processo, *sub specie* della parità delle "armi". Infatti, limitatamente ai processi già pendenti, la norma *de qua*, supportata da un'espressa previsione di retroattività, viene a sancire - se non altro nelle ipotesi in cui dalle indebite annotazioni della banca sia già decorso un decennio - la paralisi processuale di chi abbia agito in giudizio, sperando un'azione di ripetizione d'indebito, realizzando così un *vulnus* ben più pregnante di un mero (e, di per sé, censurabile) sbilanciamento tra i diritti contrapposti delle parti.

4) L'impugnata norma realizza un'eclatante violazione dei principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese, delle quali ultime intacca la libertà di iniziativa economica, così violando gli artt. 41 e 47 della Costituzione. La norma in parola, infatti, paradossalmente contenuta in una legge intitolata "proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", più che sostenere famiglie ed imprese incide invece negativamente sulle legittime aspettative di esse ad ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento

di rapporti in conto corrente e percepite in violazione di norme di ordine pubblico, fra le quali il divieto dell'anatocismo e del decorso della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, favorendo così anche condotte dagli effetti tendenzialmente usurari. D'altra parte, la norma, di iniziativa governativa ed inserita con un maxi emendamento nel testo di un ennesimo decreto legge c.d. milleproroghe a pochi giorni dalla scadenza dello stesso e sottoposto a voto di fiducia, con consequenziale sostanziale frustrazione del potere del Parlamento di apportarvi delle modifiche (è noto che molti dei deputati e dei senatori sono avvocati che ben conoscono il contenzioso civile in atto tra banche e correntisti), pur se definita dai primi commentatori come "legge salva banche", rischia di pregiudicare irrimediabilmente anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto. Le considerazioni sopra sviluppate valgono a maggior ragione con riguardo alla seconda parte dell'impugnata norma, vale a dire a quella sorta di norma transitoria la quale dispone che "...in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge". Trattasi di norma del tutto assurda ed incomprensibile, la quale, senza null'altro aggiungere e precisare, determina che chi (anche una banca) per sua sventura si trovi ad aver versato alla data del 2.02.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10/2011) degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente non può ottenerli "in ogni caso" in restituzione dal suo debitore.

5) La norma importa altresì violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4.08.1955, n. 848. Tale norma internazionale, che sancisce il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, impone al legislatore di uno Stato contraente, nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo di

Strasburgo, di non interferire nell'amministrazione della giustizia allo scopo d'influire sulla singola causa o su una determinata categoria di controversie, attraverso norme interpretative che assegnino alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per una parte del procedimento, salvo il caso di «ragioni imperative d'interesse generale». Il legislatore nazionale ha emanato una norma interpretativa, in presenza di un notevole contenzioso e di un orientamento della Corte di Cassazione sfavorevole alle banche, così violando il principio di «parità delle armi», non essendo prefigurabili «ragioni imperative d'interesse generale» che permettano di escludere la violazione del divieto d'ingerenza.

6) La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub judice*. Ebbene, la statuizione contenuta nella norma censurata non integra effettivamente i requisiti del precetto di fonte legislativa, come tale dotato dei caratteri della generalità ed astrattezza, ma è palesemente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub judice* e, come più volte ribadito, a vantaggio di una delle due parti del giudizio. Infatti, la norma è stata introdotta all'indomani della pronuncia Cass. S.U. n. 24418/2010 e tende ad eliderne gli effetti sfavorevoli per le banche.

5. La composizione delle regole sull'onere della prova e sui limiti temporali di conservazione dei documenti contabili.

Recentemente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi anche su un altro dibattuto problema: quello della conciliazione tra l'ampiezza dell'onere probatorio *ex art. 2697 c.c.*, che compete alle banche, di dimostrare il credito derivante da un conto corrente di corrispondenza di cui si pretende il pagamento dal correntista e la limitazione temporale dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili, entro l'arco di un decennio, *ex art. 2220, primo comma, c.c.*. Tanto vale anche per la fideiussione, il cui termine di prescrizione deve essere calcolato con

decorrenza, non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto della chiusura del conto (cfr. Cass. 23.03.2004, n. 5720). Sennonché, sul piano prettamente processuale - probatorio, quanto all'attendibilità, fedeltà e completezza dei documenti esaminabili dal consulente e messi a disposizione dalla banca, si evidenzia che nessun addebito può essere mosso contro l'istituto di credito per non avere conservato le scritture contabili oltre il termine di dieci anni dalla loro registrazione, termine espressamente previsto dal citato art. 2220, primo comma, c.c.. Di contro, l'onere probatorio si estende oltre tale barriera cronologica, imponendo la produzione di tutta la documentazione contabile attestante l'esistenza del credito, sin dalla sua genesi.

In passato, era stata suggerita la seguente soluzione del problema. Qualora la banca avesse prodotto la documentazione contabile relativa all'ultimo decennio, pur avendo avuto il rapporto una durata più consistente, senza che il cliente avesse sanato tale incompletezza mediante la produzione degli ulteriori documenti contabili, vi sarebbero state le condizioni per un'inversione dell'onere probatorio (*relevatio ab onere probandi*) in favore della banca, nascente dall'espressa delimitazione cronologica del tempo in cui la banca stessa è tenuta a conservare le scritture contabili. Pertanto, si sarebbe dovuto considerare quale saldo di partenza quello riportato nel primo estratto – conto utile, in difetto di elementi di prova di un diverso saldo cui sarebbe stato tenuto il correntista, e ricostruire il rapporto di corrispondenza limitatamente al decennio, con lo scomputo delle partite non dovute. Viceversa, qualora la banca avesse prodotto documentazione afferente ad un periodo infradecennale, in violazione dell'onere della prova e dell'obbligo di conservazione dei documenti quantomeno nei limiti del decennio, la ricostruzione sarebbe stata confinata al periodo cui si riferiva la documentazione disponibile, ma con azzeramento del saldo di partenza.

Sul punto, la Cassazione sembra avere disatteso tale criterio di discriminazione e all'uopo ha ritenuto che i due principi dell'onere della prova e dei limiti temporali di conservazione dei documenti contabili restino tra loro distinti e non siano in ogni

caso commutabili, in quanto operanti in settori eterogenei. Per l'effetto, la circostanza che normativamente l'obbligo di conservazione delle scritture contabili sia previsto per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione di dette scritture per un periodo più ampio ma non può comportare che l'inesistenza di detto obbligo, per il decorso del tempo, possa determinare una condizione di favore per l'imprenditore stesso rispetto ad una posizione creditoria prospettata, sollevandolo dall'onere di dare piena dimostrazione del credito vantato. Ne discende che anche nell'ipotesi in cui la banca abbia assolto all'onere di produzione dei documenti contabili nei limiti prescritti per la conservazione decennale, la ricostruzione parziale del rapporto, a decorrere dal primo estratto utile, dovrà comunque avvenire partendo da un saldo contabile pari a zero (cfr. Cass. 26.01.2011, n. 1842; Cass. 25.11.2010, n. 23974). L'impostazione innanzi enunciata lascia comunque irrisolto il nodo prima posto: come si concilia la previsione sui limiti temporali di conservazione dei documenti contabili con l'addebito del mancato assolvimento dell'onere probatorio per la frazione del rapporto anteriore al decennio. Sebbene i due riferimenti normativi (artt. 2220 e 2697 c.c.) operino su piani diversi, il sistema appare contraddittorio: per un verso, consente alla banca di spogliarsi dei documenti tenuti oltre il decennio e, per altro verso, pone a carico della banca l'assenza di prova del credito per il periodo ultradecennale. Nonostante la prima norma consenta e non imponga la distruzione dei documenti contabili conservati oltre il decennio, non è coerente che l'ordinamento dia comunque tale facoltà e in sede contenziosa ne faccia pagare i relativi costi a chi legittimamente se ne è avvalso. L'interpretazione che precede porta con sé un'ulteriore conseguenza deprecabile: il correntista diligente che abbia conservato gli inviati estratti – conto trimestrali anche oltre il periodo decennale sarà indotto a non cooperare a fini di giustizia, poiché le ricadute esclusive della mancata prova sulla banca lo consiglieranno prudentemente a non produrre i documenti di cui dispone.

6. Conclusioni.

La ricostruzione del quadro innanzi segnato impone di chiudere il presente saggio con la seguente considerazione. Si reitera l'esecrabile prassi di interventi legislativi non organici, che si manifestano attraverso l'introduzione di norme isolate, a volte inserite in testi normativi di più ampio respiro, palesemente dirette ad eludere gli effetti di un'interpretazione cui è pervenuta la Suprema Corte, per giunta a Sezioni Unite, dopo un percorso meditato che tiene conto dello stato della materia, oltre che delle questioni sul tappeto che si sono prospettate nelle pronunce della giurisprudenza di merito. In più, questa forma di intervento non è per così dire neutra ma si presta ad essere letta come volta a salvaguardare le prerogative – e a volte gli ingiustificati privilegi – di una determinata categoria di soggetti giuridici, per definizione forti, in questo caso le banche. L'espedito utilizzato viene tradotto nella previsione di una norma che si auto-qualifica come interpretativa ma che in realtà tende ad innovare le regole del sistema, come delineate all'esito dell'esercizio della funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione. E' già la terza volta che il legislatore adotta dei veri e propri provvedimenti salva-banche: si intende fare richiamo all'art. 25, terzo comma, del d.lgs. 4.08.1999, n. 342, che sanciva la validità ed efficacia delle clausole di composizione trimestrale degli interessi passivi nei contratti stipulati anteriormente alla delibera C.i.c.r. 9.02.2000, e all'art. 1, commi secondo e terzo, del d.l. 29.12.2000, n. 394, convertito con modificazioni in legge 28.02.2001, n. 24, intitolato "Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura", che stabiliva la sostituzione dei tassi dei mutui per l'acquisto della prima casa per le sole rate con scadenza dal 3 gennaio 2001, anziché dal giorno dell'entrata in vigore del decreto legge. E' noto che i precedenti provvedimenti sono stati annullati, *rectius* dichiarati illegittimi per violazione della Costituzione, all'esito dell'intervento del giudice delle leggi (cfr. Corte cost. 17.10.2000, n. 425; Corte cost. 25.02.2002, n. 29). Tra l'altro, simile modo di legiferare tradisce chiaramente i crismi della generalità ed astrattezza, quali requisiti indefettibili che la legge deve rivestire. Ancora una volta, su tematiche così

complesse, che pongono in gioco principi – cardine dell’ordinamento giuridico, la parola fine, in attesa magari dell’ennesimo intervento disorganico, spetterà - suo malgrado - alla Corte costituzionale, in guisa dell’evidente violazione dei valori costituzionali che norme di tale fatta, tra l’altro non esemplari neanche sotto il profilo della chiarezza del lessico utilizzato, importano. Sarebbe auspicabile che su problematiche di questo genere l’eventuale revisione dell’assetto normativo si realizzi in modo autenticamente appagante mediante provvedimenti di natura organica, che tengano conto dell’intera materia di pertinenza, anche alla luce dei faticosi arresti della giurisprudenza di legittimità, e che non appaiano mirati esclusivamente allo scopo di garantire la protezione di interessi contingenti di settore.